Tempi di entrata in vigore delle misure

di Maria Carmela Amorigi, Nicola D'Erario, Michele Tiraboschi

Il decreto legge n. 76/2013 ha come obiettivo il rilancio della occupazione, in particolare giovanile, attraverso la previsione di una serie di misure a carattere d'urgenza.
Dall'analisi complessiva del decreto, tuttavia, ben poche sono le disposizioni con efficacia immediatamente esecutiva: il 20% circa. La percentuale è stata calcolata semplicemente contando le disposizioni normative introdotte e verificando quante di queste fossero esecutive da subito. Si è trattato, quindi, di un mero conteggio quantitativo. Qualora fosse stata fatta anche una valutazione qualitativa, legata al peso specifico delle singole disposizioni rispetto agli obiettivi annunciati, il risultato ponderato sarebbe stato ancor più negativo posto che le norme di maggiore importanza sono subordinate alla azione delle Regioni o a interventi attuativi del Governo e dei singoli Ministeri.
Nel decreto sono presenti sono presenti alcuni provvedimenti per i quali non vi è un termine specifico di effettiva validità (es. il rimando a successiva decretazione o all'adozione di altri provvedimenti), i quali potrebbero definirsi più propriamente soggetti ad una entrata in vigore indeterminata per assenza di automatismo (circa il 14%). Il resto, invece, è traslato nel tempo e rimandato ad atti certamente futuri (circa il 66%).
Il decreto soprattutto in tema di incentivi all'occupazione, che rappresentano la parte più consistente nella logica del provvedimento, si ispira largamente a politiche caratterizzate da una serie di autorizzazioni, provvedimenti ministeriali e deliberazioni dell'istituto previdenziale che condizionano l'entrata in vigore delle misure.

@ 2013 ADAPT University Press

Solo per fare alcuni esempi, quasi tutti gli incentivi economici per poter essere fruiti devono attendere, da un lato, l'approvazione degli atti di riorganizzazione e rimodulazione delle risorse o, nel caso delle regioni del Centro-Nord, della approvazione della richiesta di ammissione agli incentivi; dall'altro, di specifiche circolari Inps sulle procedure di accesso. Stesso discorso, riguardo alle tempistiche, ma non per le modalità, è riproducibile per le modifiche normative alle diverse disposizioni contrattuali, per le quali, diversamente dagli incentivi economici, si ravvisa una incomprensibile o non meglio precisata data di entrata in vigore.

Tra le norme più importanti di immediata applicazione, troviamo, dal lato degli incentivi economici, sicuramente i benefici previsti per i datori di lavoro che assumono un lavoratore percettore dell'ASpI; mentre, dal lato delle modifiche ai precetti normativi, troviamo le novità sui contratti a termine, quelle relative al lavoro intermittente o ancora sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

Da ultimo, esempi di norme ad efficacia non determinata, sono rinvenibili tra le previsioni relative al contratto di apprendistato, al riconoscimento di buoni lavoro per i lavoratori svantaggiati, solo per citarne alcuni.

Di seguito, si propone una scheda dettagliata dell'entrata in vigore di ogni singola previsione introdotta dal decreto legge n. 76/2008.

Tempi di entrata in vigore dei provvedimenti

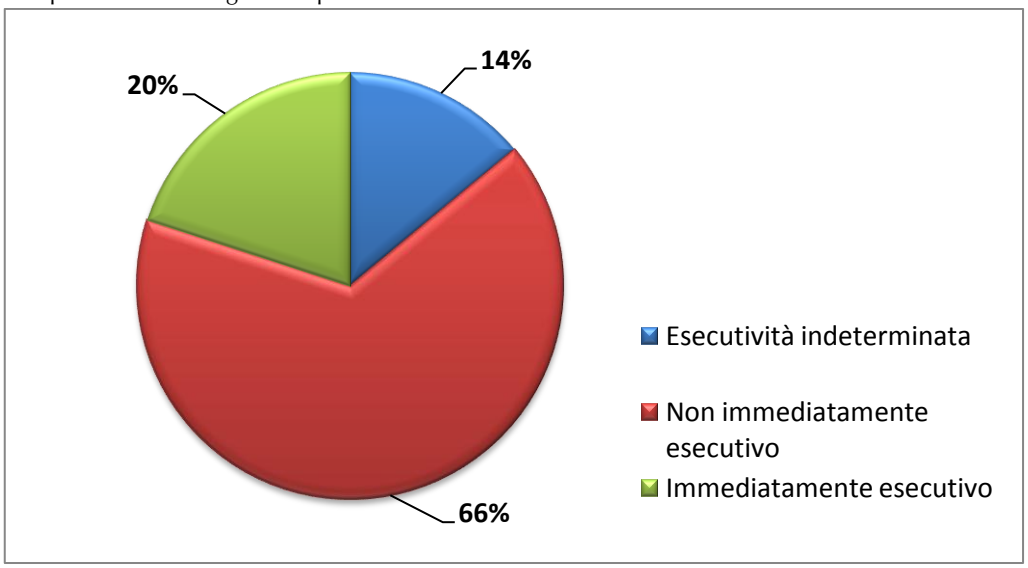

Fonte: elaborazione ADAPT

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Articolo 1, commi 3-9-10-21
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

- Per usufruire degli incentivi, le nuove assunzioni a tempo indeterminato devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di approvazione degli atti di riprogrammazione e non oltre il 30 giugno 2015.

- Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'art.1, l'Inps deve:
  - adeguare le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso;
  - disciplinare, con propria circolare, le modalità attuative del presente incentivo.

- Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Articolo 2, commi 1-2-4-5-7-8-9-11-14
Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile

- Le misure di carattere straordinario e temporaneo contenute nelle disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino al 31 dicembre 2015.

- Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegna ad emanare delle Linee Guida al fine di

@ 2013 ADAPT University Press

disciplinare le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese, in relazione all'offerta formativa pubblica.

- Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento, nonché ai tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Legge Treu) e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del predetto decreto interministeriale è prorogabile di 1 mese.

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalità attuative del comma 6 relativo all'istituzione di un fondo volto a consentire alle amministrazioni dello stato le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento per le ipotesi in cui:
  - il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
  - non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.

- Gli interventi straordinari di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, è previsto che si debba procedere a specifica valutazione.

- Il credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato È utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 15 maggio 2015.

- Il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita

la CRUI, fissa i criteri e le modalità di ripartizione, su base premiale, delle risorse tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.

- Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri e le modalità per definire piani di intervento per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado. Con il medesimo criterio sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi.

Articolo 3, commi 1-2-3
Misure urgenti per l'occupazione giovanile e la povertà nel Mezzogiorno – Carta per l'inclusione

- Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani è prevista l'assegnazione di specifiche risorse economiche. È Prevista l'estensione, a contrasto della povertà, della Carta Acquisti di cui al decreto 5/2012 ad alcuni territori del Mezzogiorno attraverso l'istituzione di un ulteriore fondo fino al 2015.

- Il Governo dichiara poi di dare avvio ad un programma denominato "Promozione dell'inclusione sociale a partire dal 2014.

- Le Regioni interessate dalla sperimentazione della carta per l'inclusione, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

@ 2013 ADAPT University Press

Articolo 4, comma 1
Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione

- Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria.

Articolo 5, comma 1
Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga"

- In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione alle misure di cui all'art.5, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione destinata a cessare al 31 dicembre 2015.

Articolo 7, comma 1-5
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92

- Si prevede la stipulabilità del contratto a termine acausale, oltre che nel caso del primo rapporto a tempo determinato, per una durata massima di 12 mesi, anche nelle ipotesi previste dai contratti collettivi nazionali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

- Il contratto acausale può proseguire, oltre il termine pattuito, per

30 giorni (se la durata del contratto è inferiore a 6 mesi) o per 50 giorni (se la durata del rapporto è superiore a 6 mesi).

- Il contratto a termine acausale è prorogabile. Tuttavia la proroga deve essere giustificata da ragioni oggettive.

- Si prevede la riduzione dello *stop and go* a 10 giorni nel caso di un contratto di durata fino a 6 mesi, e a 20 giorni nel caso di contratto di durata superiore ai 6 mesi. Si prevede inoltre l'eliminazione dello *stop and go* per le attività stagionali e per tutte le altre ipotesi previste dai contratti nazionali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

- Per i contratti a termine stipulati con personale iscritto nelle liste di mobilità non si applica la disciplina del d.lgs. n. 368/2001.

- Si prevede che, nel limite percentuale al numero di contratti a termine stipulabili, così come individuato dai CCNL, rientrano anche i contratti a termine acausali.

- Si prevede che i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge n.92/2012, e non conformi alle novità apportate dalla stessa, restano validi fino al 1° gennaio 2014 (anziché fino al 18 luglio 2013, come previsto in precedenza).

- Con riguardo allavoro a progetto, è previsto che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (caratteristiche congiunte, non più alternative). Gli elementi contenutistici previsti all'art. 35 d.lgs. 276/2003, non sono più previsti *ad probationem*.

- Per il contratto di lavoro accessorio viene eliminato il riferimento ad "attività lavorative di natura meramente occasionale".

- Si introduce la possibilità per il Ministero del lavoro di stabilire, con decreto, specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni

@ 2013 ADAPT University Press

orari con riferimento ad alcune categorie di soggetti "svantaggiati".

- In caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto è prevista l'eliminazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto in caso di licenziamento per motivi economici.

- Si prevede l'introduzione di incentivi per il datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASpI.

- È prevista la possibilità per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di stipulare, entro il 31 ottobre 2013, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

- Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la istituzione di un fondo di solidarietà residuale.

- Si prevede l'applicazione della disciplina delle dimissioni anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e con contratti di associazione in partecipazione.

- Si prevede l'introduzione di nuovi parametri per il mantenimento dello status di disoccupazione: reddito annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Articolo 8
Banche dati politiche attive e passive

- È prevista l'istituzione della "Banca dati delle politiche attive e

passive", che raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro e i servizi erogati.

Articolo 9, commi 1-2-3-4
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione

- È prevista l'estensione della responsabilità solidale in materia di appalto in relazione ai compensi ed agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa anche nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma (non in caso di appalti stipulati nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

- La rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro si cui al d.lgs. n. 81/2008, verrà tramite decreto del Direttore Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Dal 1°luglio 2013 la rivalutazione è del 9,6%.

- Possibilità di procedere alla trasformazione del contratto in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante successivamente all'acquisizione della qualifica stessa. In tal caso la durata massima dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

- L'efficacia delle specifiche intese sottoscritte ai sensi dell'art. 8, d.l. n. 138/2011 in deroga alle disposizioni di legge, è subordinata al deposito del contratto collettivo presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per Territorio.

Articolo 10, comma 3
Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali

- A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attività di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,

convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'INPS, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.